

## **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE**

### **Art. 1**

Il Collegio Arbitrale decide le controversie concernenti i rapporti regolati dall'Accordo Collettivo.

È costituito un Collegio Arbitrale per le controversie con Società di serie A e B ed altro Collegio per le controversie con Società di serie C; per la rispettiva competenza rileva la serie cui appartiene la Società al momento della proposizione della domanda.

Le persone incluse negli elenchi degli Arbitri e dei Presidenti del Collegio Arbitrale non possono svolgere attività di assistenza e rappresentanza di parti avanti i Collegi Arbitrali.

### **Art. 2**

Il ricorso, sottoscritto dal tesserato o dalla Società, contenente la succinta esposizione della materia della controversia, con allegata la relativa documentazione e la designazione dell'Arbitro prescelto dagli appositi elenchi, deve essere inviato al Collegio Arbitrale presso la Lega di competenza per raccomandata con avviso di ricevimento. Una copia del ricorso deve essere inviata per raccomandata con avviso di ricevimento alla controparte, avendo cura di allegare il talloncino postale della relativa raccomandata alla lettera indirizzata al Collegio Arbitrale pena l'improcedibilità del ricorso.

E' altresì improcedibile il ricorso che non designi l'Arbitro prescelto. L'improcedibilità è rilevata con provvedimento del Presidente del Collegio costituito nella prima riunione successiva alla proposizione del ricorso ed è comunicato dalla Segreteria del Collegio al ricorrente.

### **Art. 3**

La Segreteria del Collegio cura la redazione di un registro protocollo per tutti i ricorsi.

La Segreteria del Collegio attribuisce ai ricorsi, immediatamente e nell'ordine in cui pervengono, il numero di protocollo progressivo che risulta dal relativo registro ai fini del riscontro dell'ordine cronologico nell'assegnazione. La ripartizione dei ricorsi fra le persone designate a presiedere il Collegio Arbitrale, incluse nell'apposito elenco, è effettuata, senza necessità di provvedimento di assegnazione, a gruppi di cinque ricorsi consecutivi.

Il turno di assegnazione dei gruppi di controversie alle persone designate a presiedere si determina con sorteggio effettuato alla presenza di un rappresentante della Lega e di uno della Associazione di categoria. Ai sorteggi successivi non partecipano le persone già designate fino all'esaurimento del turno.

Dall'iscrizione del ricorso, gli Arbitri designati possono prendere visione e/o chiedere copia degli atti della vertenza.

### **Art. 4**

La parte contro la quale è proposto il ricorso deve, entro dieci giorni dalla ricezione dello stesso, comunicare, con raccomandata A.R. diretta al Collegio presso la Lega di competenza ed alla parte

ricorrente, la designazione del proprio Arbitro, memoria difensiva ed eventuali documenti. Nella memoria di cui al capo che precede la parte deve esporre anche sinteticamente le sue difese in relazione all'oggetto del ricorso.

Scaduto il termine di cui sopra, ove la parte resistente non abbia provveduto alla nomina del proprio arbitro, la Segreteria del Collegio ne dà immediata comunicazione al Presidente della Lega di competenza se resistente sia la Società, ovvero al Presidente della relativa Associazione di categoria negli altri casi.

Il Presidente della Lega o dell'Associazione deve provvedere alla designazione in surroga dell'Arbitro entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data della comunicazione. Ove non si provveda, l'Arbitro è scelto tra i nominativi del corrispondente elenco di categoria dal Presidente del Collegio Arbitrale di turno, ai sensi dell'art. 3.

#### **Art. 5**

Il Presidente, costituito il Collegio, fissa la data della riunione per sentire le parti, personalmente o per mezzo di un loro mandatario, e per l'eventuale istruzione probatoria. Tale data è comunicata con lettera alle parti, a cura della Segreteria, almeno dieci giorni prima della riunione. Le parti possono produrre documenti o memorie facendoli pervenire al Collegio (in triplice copia) ed alla controparte, a mezzo di lettera raccomandata, almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la riunione.

#### **Art. 6**

Di ogni riunione del Collegio viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dagli Arbitri.

La parte, in caso di impedimento dell'Arbitro da essa direttamente designato, ha l'onere di provvedere alla sostituzione, di comunicarla al Collegio e di avvertire il nuovo designato della data della riunione ove sia già fissata.

L'assenza ingiustificata di uno solo degli Arbitri designati non impedisce la prosecuzione del giudizio arbitrale.

La riunione non può essere rinviata se non per giustificata istanza di entrambe le parti o per grave motivo obiettivo addotto da una di esse, riscontrato dal Collegio.

Il Collegio, prima della decisione deve esperire un tentativo di conciliazione e, ove questo abbia esito positivo, il verbale riproducente l'accordo, sottoscritto dalle parti dell'accordo stesso o dai loro mandatarî e dal Presidente del Collegio, è vincolante tra le parti ed immediatamente esecutivo.

Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, o non possa essere espletato per mancata comparizione di una o entrambe le parti o loro rappresentanti o per difetto del potere di transigere del rappresentante comparso, il Collegio può nella stessa riunione deliberare nel merito.

#### **Art. 7**

Il Collegio decide, in unica istanza, nel rispetto del disposto di cui all'art. 5 L. 533/73, sulla base degli atti conformi alle disposizioni regolamentari e di ogni attività istruttoria ritenuta rilevante.

Qualora dell'esame degli atti il Collegio rilevi violazioni di disposizioni federali, deve deferire alla competente Commissione Disciplinare, per le mansioni del caso, le Società ed i tesserati che ne appaiano responsabili.

### **Art. 8**

Il lodo, anche quando è formato a maggioranza, è espresso dal Collegio senza menzione dell'arbitro dissenziente.

Salvo diverso accordo delle parti, il Collegio deve depositare il dispositivo del lodo entro cinque giorni dalla riunione di cui all'art. 5. Tale dispositivo, redatto per iscritto e sottoscritto dai componenti del Collegio, deve essere immediatamente trasmesso, a cura del suo Presidente, al Presidente della Lega di competenza ed inviato in copia, tramite la Lega stessa, a ciascuna delle parti con lettera raccomandata.

La motivazione deve essere depositata nei 15 giorni successivi.

### **Art. 9**

Le decisioni del Collegio Arbitrale sono definitive ed immediatamente esecutive.

Avverso le stesse è ammesso solo il rimedio straordinario della revocazione nelle seguenti ipotesi:

- a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;
- b) se si è giudicato in base a prova riconosciute false dopo la decisione;
- c) se è stato omesso l'esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo la decisione, fatti nuovi che avrebbero comportato una diversa pronuncia;
- d) se nel procedimento è stato commesso un errore di fatto.

Il ricorso va proposto alla C.A.F. a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla conoscenza dei fatti di cui alle ipotesi che precedono con le modalità di cui all'art. 27 del Codice di Giustizia Sportiva.